

Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.**

**Art. 41**

*(Programmazione economica annuale)(1)*

**1.** La programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione.

**2.** Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui all'articolo 32 contiene obbligatoriamente:

**a)** il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011 , che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici;

**b)** la nota illustrativa;

**c)** il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;

**d)** la relazione redatta dal Direttore generale;

**e)** il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;

**f)** la programmazione del personale.

Note:

**1** L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.